

Condizioni generali di acquisto per forniture e prestazioni (CGA)

1. Campo di applicazione

1.1 In generale

Le presenti condizioni generali di acquisto per forniture e prestazioni (di seguito condizioni di acquisto» o «CGA») si applicano a ogni ordine di forniture o prestazioni da parte del cliente. Le condizioni di acquisto vigenti sono consultabili sul sito web del cliente. Per cliente rispettivamente committente si intende la società del gruppo VINCI Energies Svizzera SA indicata nella conferma d'ordine (di seguito «Cliente»).

Qualora in un'offerta o in una conferma d'ordine del fornitore vengano dichiarati applicabili ulteriori elementi integrativi (norme SIA, direttive ESTI, ecc.), tali disposizioni prevalgono sulle presenti condizioni di acquisto, se ciò viene esplicitamente confermato dal Cliente in riferimento a tali norme. Una semplice conferma generica, senza alcuna indicazione aggiuntiva specifica, non è sufficiente.

Le condizioni generali di contratto e di acquisto del fornitore sono espressamente escluse. Accordi aggiuntivi o divergenti rispetto alle presenti condizioni di acquisto sono efficaci solo se espressamente accettati per iscritto dal Cliente in riferimento alle presenti disposizioni.

1.2 Tipi di prestazioni

Le condizioni di acquisto si applicano alle forniture e alle prestazioni (di seguito «Prestazioni») fornite al Cliente. I dettagli sono regolati nell'ordine, nel contratto (individuale) e in altri documenti quali descrizioni delle Prestazioni, prezzi, codice di condotta / carta degli obblighi di prestazione globali dei fornitori di VINCI (collettivamente «Parti integranti del contratto»).

Le presenti condizioni di acquisto non si applicano all'impiego di collaboratori del fornitore sotto la direzione e la supervisione del Cliente (fornitura di personale a prestito).

2. Ordini e stipulazione del contratto

Gli ordini del Cliente si considerano conclusi non appena il Cliente effettua l'ordine corrispondente con riferimento all'offerta del fornitore e lo invia al fornitore in formato elettronico o cartaceo con riferimento alle parti integranti del contratto. Sono fatte salve disposizioni divergenti.

Il Cliente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento al fornitore un estratto del registro delle esecuzioni o delle garanzie.

3. Offerta del fornitore

3.1 Informazioni generali

L'elaborazione dell'offerta da parte del fornitore è gratuita. Se l'offerta si discosta dalla richiesta di offerta del Cliente, ciò dev'essere espressamente indicato nell'offerta. L'offerta del fornitore è valida per 30 giorni, salvo diversa indicazione nell'offerta.

Le Prestazioni del fornitore sono descritte nell'offerta o nelle parti integranti del contratto. Sono fatte salve le modifiche concordate alle

Prestazioni ai sensi del punto 3.2. Le presenti condizioni di acquisto non si applicano agli ordini di Prestazioni IT (ad esempio licenze software).

La realizzazione e la manutenzione delle opere provvisorie necessarie da parte del fornitore, così come i lavori di smontaggio e di adattamento, devono essere documentati tramite rapporti orari e fatturati come lavori a regia conformemente al punto 8.4, qualora siano indicati esplicitamente nell'offerta; in caso contrario, si considerano compresi nel prezzo.

Il fornitore deve fornire le Prestazioni con la dovuta diligenza e in conformità con le disposizioni di legge e gli standard del settore. Egli garantisce il necessario know-how dei propri collaboratori. I cantieri devono essere ripuliti e il materiale smaltito in modo adeguato. In caso di violazione del presente punto, le spese aggiuntive saranno addebitate al fornitore.

3.2 Modifiche all'entità delle Prestazioni

Ciascuna parte può richiedere modifiche all'ambito delle Prestazioni concordate. Dopo aver ricevuto una richiesta di modifica, il destinatario deve verificare entro dieci (10) giorni se la modifica richiesta possa essere presa in considerazione in base alle possibilità operative e tecniche e a quali condizioni possa essere eseguita. L'accettazione o il rifiuto motivati devono avvenire in forma scritta o elettronica. Le modifiche alle condizioni e Prestazioni concordate, ai termini e alla remunerazione devono essere stabilite per iscritto.

Se le parti non riescono a trovare un accordo su una richiesta di modifica, il contratto prosegue senza modifiche.

4. Subappaltatori

Il fornitore è autorizzato a delegare l'esecuzione di parti delle Prestazioni a subappaltatori solo previa esplicita approvazione del Cliente.

5. Qualità dei materiali utilizzati

Se i materiali necessari (materiale di installazione, materiali ausiliari e di esercizio, ecc.) non sono specificati in dettaglio nel contratto, il fornitore utilizza materiali sostenibili di buona qualità, conformi alle norme riconosciute e allo stato attuale della tecnica e che possono essere forniti a regola d'arte secondo le eventuali specifiche del Cliente. Egli tiene conto, per quanto possibile, delle richieste del Cliente in materia di materiali.

6. Personale

Il fornitore è tenuto a selezionare, istruire e supervisionare con cura i propri collaboratori. Egli può impiegare esclusivamente collaboratori che dispongano della formazione e delle qualifiche necessarie per le attività da svolgere, anche in materia di sicurezza sul lavoro. Egli è tenuto a fornire in qualsiasi momento informazioni a tal riguardo ed a trasmettere al Cliente, su semplice richiesta, copie delle relative attestazioni e certificati. Il fornitore è responsabile di fornire ai collaboratori il materiale e gli attrezzi adeguati secondo le norme e di rinnovarlo, se necessario. È inoltre tenuto a organizzare regolarmente corsi di formazione. Il Cliente si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento, direttamente o tramite terzi, il rispetto delle prescrizioni e dei requisiti, comprese le certificazioni del personale e le prove delle

formazioni svolte da quest'ultimo. La violazione di questa disposizione può comportare la risoluzione immediata del contratto o la sospensione dei lavori a spese del fornitore. La fornitura di personale a prestito è consentita solo previo accordo scritto esplicito e in presenza di un'autorizzazione al prestito di personale.

7. Obblighi di fornitura e collaborazione del Cliente

Il Cliente mette a disposizione del fornitore tutti i documenti e le informazioni rilevanti per l'esecuzione delle Prestazioni. Il fornitore è a conoscenza delle norme di sicurezza applicabili rilevanti per la fornitura delle sue Prestazioni, come ad esempio le norme di sicurezza nel luogo di montaggio, le relative disposizioni di importazione o i requisiti di legge, e si impegna a rispettarle. Il fornitore è tenuto a segnalare immediatamente al Cliente eventuali incompletezze o errori nei documenti forniti dal Cliente.

Il Cliente assiste il fornitore nell'esecuzione delle Prestazioni nella misura in cui ciò sia necessario (ad esempio rilascio di autorizzazioni di accesso / badge, ecc.). Egli designa una persona di riferimento dotata delle competenze tecniche e decisionali necessarie per l'esecuzione del contratto, autorizzata a rilasciare e ricevere le dichiarazioni giuridicamente vincolanti necessarie all'esecuzione del contratto e lo comunica al fornitore.

Il Cliente informa il fornitore in merito a fatti che potrebbero compromettere o mettere a rischio l'adempimento contrattuale delle Prestazioni o che potrebbero avere ripercussioni sulla fornitura delle Prestazioni (ad esempio modifiche o compromissioni dell'ambiente di sistema).

8. Tipi di remunerazione

8.1 In generale

Le Prestazioni del fornitore vengono remunerate, secondo accordo, a prezzi fissi, a prezzi unitari o in base al dispendio. L'adeguamento dei prezzi dovuto a rincari è escluso.

8.2 Prezzi fissi

I prezzi fissi possono essere concordati per la totalità o per singole parti delle Prestazioni.

8.3 Prezzi unitari

I prezzi unitari determinano la remunerazione per una singola voce di prestazione o di fornitura definita nell'offerta. La remunerazione dovuta per la prestazione effettiva è determinata in base al numero di unità di quantità necessarie rispettivamente fornite.

8.4 Secondo il dispendio

Le Prestazioni per le quali non sia stato concordato né un prezzo unitario né un prezzo forfettario o globale (prezzo fisso), nonché i lavori a regia, saranno remunerate a tempo e materiale, previa approvazione del Cliente, secondo le tariffe indicate nell'offerta o nel contratto. In mancanza di tariffe concordate nell'offerta o nel contratto, non sussiste alcun diritto alla remunerazione di tali Prestazioni.

9. Remunerazione e assicurazione

Salvo diversamente concordato, tutti i prezzi e le remunerazioni si intendono comprensivi di costi accessori, imposte, dazi doganali, tasse di riciclaggio e smaltimento, nonché di ogni altro onere ecc., esclusa l'eventuale IVA e in franchi svizzeri.

Tutte le spese accessorie e le tasse, quali ad esempio spese, imballaggio, trasporto, assicurazione, tasse di riciclaggio anticipate, autorizzazioni ecc., sono a carico del fornitore. Si applicano gli Incoterms 2020 DDP (Delivery Duty Paid).

Il fornitore si impegna a stipulare adeguate assicurazioni per le sue Prestazioni e a presentare un certificato di assicurazione su richiesta del Cliente.

10. Condizioni di pagamento

Le Prestazioni a prezzo fisso possono essere fatturate solo dopo la loro esecuzione e accettazione. Ogni fattura deve contenere un rendiconto dettagliato delle attività svolte. Il Cliente si riserva il diritto di sottoporre la fattura a un esame approfondito prima di concederne l'approvazione.

Le fatture del fornitore diventano esigibili entro 60 giorni dalla loro ricezione, senza alcuna deduzione.

È escluso il diritto del fornitore di compensare eventuali proprie pretese nei confronti del Cliente.

11. Scadenze e conseguenze per il ritardo

I termini e le scadenze di consegna concordati sono vincolanti («data di scadenza»), salvo diverso accordo esplicito. Il fornitore deve informare il Cliente di eventuali ritardi non appena possibile.

In caso di mora, si applica una pena convenzionale dello 0,5% per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% dell'importo complessivo previsto dal contratto interessato. La pena convenzionale è dovuta anche se le Prestazioni vengono eseguite e accettate senza riserve dopo l'inizio della mora o se il Cliente esercita i propri rimedi legali. Il pagamento della pena convenzionale non libera il fornitore dall'obbligo di adempiere alle Prestazioni contrattuali. Restano salve ulteriori pretese di risarcimento danni.

12. Trasferimento degli utili e dei rischi

Si applicano gli Incoterms 2020 DDP.

Se il montaggio degli oggetti forniti è effettuato dal fornitore presso il luogo di destinazione, gli utili e i rischi passano al Cliente con l'accettazione di tali lavori.

Il fornitore si assume in ogni caso il rischio per gli strumenti, le attrezzature e i materiali da lui forniti e messi a disposizione.

13. Diritti di proprietà intellettuale e know-how

13.1 Risultati del lavoro

Con la consegna, la proprietà e il diritto d'autore sui risultati del lavoro appositamente realizzati dal fornitore per il Cliente passano al Cliente. I prodotti di terzi e i diritti preesistenti del fornitore rimangono inalterati da questa disposizione.

Nella misura in cui i diritti preesistenti del fornitore costituiscono parte integrante di un risultato del lavoro creato appositamente per il Cliente, il fornitore concede al Cliente, senza costi aggiuntivi, un diritto d'uso illimitato nel tempo, non esclusivo e trasferibile per i propri scopi sui diritti preesistenti.

Se i risultati del lavoro comprendono software personalizzato creato appositamente per il Cliente, tutti i diritti sui risultati del lavoro vengono trasferiti al Cliente al momento del completamento, della consegna o della messa a disposizione.

13.2 Diritti di utilizzo di software

Fatto salvo il punto 13.1, il Cliente ottiene per la durata del contratto un diritto d'uso irrevocabile, trasferibile e sublicenziabile su tale software per tutte le proprie esigenze aziendali, compreso il diritto di modificare, sviluppare e integrare il software in altri sistemi. Questo diritto d'uso comprende espressamente l'utilizzo nelle società affiliate al Cliente.

Il fornitore garantisce che nessun diritto di terzi ostacoli la concessione di tali diritti d'uso e si impegna a fornire al Cliente tutta la documentazione, i materiali e il codice sorgente completo necessari all'utilizzo. Le condizioni di licenza dei terzi devono essere completamente comunicate prima della conclusione del contratto e non possono limitare i diritti concordati del Cliente.

Se il fornitore mette a disposizione software per l'esecuzione dei servizi, il Cliente dispone per tutta la durata del contratto di un diritto d'uso illimitato e gratuito. Dopo la cessazione del contratto, il Cliente mantiene il diritto di utilizzare il software per i propri scopi, qualora ciò sia necessario per la continuazione delle Prestazioni fornite.

14. Diligenza

Il fornitore si impegna ad adempiere alle Prestazioni contrattuali, a selezionare e formare con cura i collaboratori impiegati, a garantire che questi operino in modo professionale e a sorvegliarli e controllarli.

Il fornitore si impegna a risolvere i problemi e a fornire assistenza nella ricerca e nella risoluzione di errori, per quanto possibile.

15. Garanzia per le Prestazioni

15.1 Ambito della garanzia

Il fornitore garantisce che le sue Prestazioni siano conformi alle specifiche tecniche contenute nell'offerta rispettivamente nel contratto e che siano idonee a svolgere le rispettive funzioni previste.

15.2 Verifica e accettazione

Se è stata concordata una data di accettazione, il fornitore dimostrerà al Cliente, alla data di accettazione, il rispetto delle caratteristiche della prestazione secondo i criteri di accettazione stabiliti tra le parti e mediante dati di prova forniti dal Cliente in un test di accettazione o in una bozza dei risultati di lavoro da consegnare. Verrà redatto un verbale di accettazione.

Qualora il fornitore debba consegnare documentazione come piani, processi, descrizioni, ecc., essa deve contenere tutti gli elementi previsti dal capitolato dei requisiti e dai documenti contrattuali. Le parti esaminano insieme tali documenti prima del controllo e dell'accettazione. Eventuali contestazioni devono essere corrette dal fornitore. In seguito, i documenti come piani, processi, descrizioni, ecc. sono sottoposti al collaudo rispettivamente all'accettazione.

Scostamenti irrilevanti dalle caratteristiche concordate in merito alle Prestazioni non autorizzano il Cliente a rifiutare l'accettazione, fermo restando l'obbligo del fornitore di eliminare i difetti ai sensi della cifra 15.3.

In caso di scostamenti significativi, il Cliente sottoporrà nuovamente l'opera al processo di accettazione dopo l'eliminazione dei difetti, in conformità con il presente punto, e, se possibile, la accetterà.

Se non sono state concordate scadenze per la verifica o l'accettazione, il Cliente verificherà le Prestazioni entro 20 giorni lavorativi e comunicherà al fornitore eventuali difetti. I difetti nascosti devono essere segnalati non appena vengono scoperti.

15.3 Diritti di garanzia

Salvo disposizioni contrarie nel contratto, il periodo di garanzia (termine di prescrizione per i diritti di garanzia) è di cinque anni dall'accettazione ai sensi del punto 15.2.

Il fornitore assiste il Cliente nella ricerca della causa di un eventuale difetto.

L'eliminazione di un difetto avviene, a discrezione del fornitore, mediante riparazione, sostituzione o fornitura di una nuova versione del programma.

Se un difetto non viene eliminato nonostante richiamo scritto e fissazione di un termine supplementare, il Cliente può, a sua scelta, chiedere una riduzione del prezzo oppure, in caso di significativa diminuzione dell'idoneità dell'opera, la risoluzione del contratto o l'esecuzione sostitutiva a carico del fornitore.

Per le richieste di risarcimento danni si applica il punto 17.

16. Garanzia in caso di evizione

Il fornitore difende il Cliente da pretese di terzi derivanti da una violazione dei suoi obblighi di garanzia in caso di evizione e si assume i costi giudizialmente imposti al Cliente nonché gli importi dovuti a titolo di risarcimento, a condizione che il Cliente informi tempestivamente e per iscritto il fornitore di tali pretese e che al fornitore sia riservato il diritto di adottare tutte le misure di difesa e di condurre eventuali trattative transattive. Se tali pretese sono fatte valere da terzi o sono da attendersi, il fornitore può, a proprie spese, modificare o sostituire i beni. Qualora ciò non sia possibile o l'acquisizione di un diritto d'uso non sia ottenibile con uno sforzo ragionevole, il Cliente acconsente a restituire i beni al fornitore o a cessarne l'uso contro rimborso del prezzo pagato.

17. Responsabilità

Il fornitore è responsabile illimitatamente nei confronti del Cliente per i danni causati intenzionalmente o negligenza grave, nonché illimitatamente per i danni alla persona, per la violazione di diritti di protezione di terzi, per la violazione di obblighi del segreto, della protezione dei dati e della sicurezza, e per la violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti.

La responsabilità del fornitore per danni causati da negligenza lieve è limitata al doppio del valore contrattuale.

È esclusa la responsabilità per danni indiretti quali il mancato guadagno.

Il fornitore è responsabile del comportamento dei suoi ausiliari e dei terzi coinvolti come se fosse il proprio.

La responsabilità del Cliente è esclusa nella misura consentita dalla legge.

18. Durata e risoluzione ordinaria del contratto

Il rapporto contrattuale tra Cliente e fornitore sorge ai sensi del punto 2.1 e dura fino al completo adempimento o fino alla scadenza della durata contrattuale fissa stabilita, salvo diversa pattuizione o quanto previsto al punto 19.

Salvo diverso accordo, nei rapporti obbligatori durevoli, dopo la durata minima concordata, il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che non venga disdetto per iscritto da una delle parti con un preavviso di tre (3) mesi prima della scadenza della durata minima o del rispettivo periodo di rinnovo.

19. Risoluzione straordinaria del contratto

19.1 Eventi imprevisti / impossibilità sopravvenuta

Qualora eventi imprevisti modifichino in modo significativo l'importanza economica delle Prestazioni del fornitore o rendano notevolmente più difficile la fornitura delle Prestazioni, in caso di aumento massiccio dei dazi doganali o in caso di impossibilità sopravvenuta successivamente di fornire le Prestazioni, le parti adeguano il contratto in modo adeguato. Se tale adeguamento del contratto non viene effettuato entro un termine ragionevole, il Cliente può recedere dal contratto con effetto immediato o, in caso di contratti durevoli, risolverli. In caso di aumento massiccio dei dazi doganali, il Cliente ha il diritto di modificare il singolo ordine o di recedere dall'ordine.

19.2 Risoluzione per causa grave

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto per causa grave. È considerata causa grave la violazione degli obblighi contrattuali da parte del fornitore che renda irragionevole per il Cliente la prosecuzione del rapporto contrattuale, in particolare

- a) la violazione grave e continuativa di obblighi contrattuali essenziali da parte del fornitore, che non è rimediabile o non viene rimediata nonostante un richiamo e la fissazione di un termine supplementare adeguato per porvi rimedio;
- b) la prestazione incompleta di garanzie da parte del fornitore;
- c) gravi incidenti o carenze di sicurezza;
- d) l'insolvenza, la pubblicazione ufficiale dell'apertura della procedura fallimentare o della moratoria concordataria del fornitore.

Il Cliente ha il diritto di sospendere temporaneamente il contratto in caso di gravi incidenti di sicurezza. In tal caso, il fornitore non ha diritto al risarcimento dei danni nei confronti del Cliente.

Al termine del rapporto contrattuale, il fornitore consegna al Cliente la documentazione in suo possesso che ha ricevuto dal Cliente in relazione alle Prestazioni contrattuali. In alternativa, il fornitore cancellerà o distruggerà tali documenti, nella misura consentita dalla legge, entro 30 giorni dalla cessazione del contratto e confermerà per iscritto al Cliente la cancellazione/distruzione.

20. Protezione dei dati e riservatezza

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, nonché il segreto bancario, il segreto professionale degli avvocati o il segreto d'ufficio, se applicabili. Si applica il contratto per il trattamento di dati di cui all'allegato 1.

Qualora il fornitore o un terzo da lui incaricato debba accedere ai sistemi o ai supporti di memorizzazione del Cliente nell'ambito del contratto, il fornitore garantisce che l'accesso ai dati personali sia impedito o ridotto al minimo possibile.

Il Cliente prende atto che il fornitore, nell'ambito dei cosiddetti rapporti periodici dei produttori, elabora dati relativi ai clienti, come ad esempio nomi e indirizzi dei clienti, e li trasmette ai rispettivi produttori o fornitori di prodotti in Svizzera e all'estero.

Il Cliente collabora con società affiliate al gruppo VINCI e scambia con esse dati personali e altre informazioni rilevanti in relazione agli obblighi contrattuali e nel rispetto della protezione dei dati.

Le parti contraenti sono tenute a trattare con riservatezza i segreti commerciali dell'altra parte per un periodo illimitato oltre la durata del rapporto contrattuale e a non divulgarli a terzi. Per segreti commerciali si intendono tutte le informazioni ottenute nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano ai segreti commerciali che

- a) sono già noti all'altra parte al momento della loro comunicazione,
- b) sono diventati noti dopo la loro comunicazione senza colpa dell'altra parte,
- c) sono stati sviluppati dalla parte ricevente in modo indipendente e senza l'utilizzo dei segreti commerciali dell'altra parte,
- d) la parte ricevente è tenuta a divulgare in base a una disposizione di legge, a una decisione amministrativa o giudiziaria, a condizione che all'altra parte sia stato concesso un tempo sufficiente per opporsi a tale misura.

Il fornitore tratterà con riservatezza assoluta tutte le password, i codici, i dispositivi o altri mezzi necessari per l'identificazione e gli identificativi utenti che gli sono stati consegnati e non li comunicherà a terzi. Egli informerà adeguatamente i propri collaboratori. In caso di smarrimento, il fornitore informerà immediatamente il Cliente.

21. Pena convenzionale

In caso di violazione del punto 20 o di altri obblighi legali o contrattuali da parte del fornitore, è dovuta una pena convenzionale pari al 20% dell'importo complessivo del contratto, con un importo minimo di CHF 50'000 per ciascun caso di violazione. Il pagamento della succitata penale non libera il fornitore dall'obbligo di adempiere alle Prestazioni contrattuali. Restano salve ulteriori pretese di risarcimento danni.

22. Forza maggiore

Se un evento di forza maggiore, come ad esempio terrorismo, guerra, conflitti di lavoro, disastri naturali come tempeste, inondazioni, terremoti o pandemie, impedisce al fornitore di effettuare le forniture o le Prestazioni in modo completo, puntuale o del tutto, egli informerà il Cliente il prima possibile circa la natura dell'evento e le probabili ripercussioni sull'adempimento contrattuale.

Il fornitore è esonerato dal suo obbligo di prestazione per la durata del rispettivo evento. Eventuali accordi sul livello di servizio ("Service Level Agreements") saranno sospesi durante questo periodo.

Il fornitore farà tutto il possibile per limitare il più possibile e in modo ragionevole gli effetti del rispettivo evento sulle sue Prestazioni. Al termine dell'evento di forza maggiore, informerà il Cliente e riprenderà l'esecuzione delle Prestazioni. Se l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per più di 30 giorni di calendario, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza ulteriori formalità. Non sussistono diritti di risarcimento danni nei confronti del Cliente.

23. Ulteriori disposizioni

Il fornitore conferma di aver letto e di accettare la Carta degli obblighi di prestazione per i fornitori di VINCI (consultabile all'indirizzo: <https://www.axians.ch/app/uploads/sites/76/2021/09/charta-globale-leistungsverpflichtung-lieferanten-der-vinc-2012-1.pdf>).

Il fornitore deve ottenere dal Cliente il consenso scritto prima di poterlo indicare come referenza.

Il Cliente può cedere e trasferire a terzi diritti e obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il fornitore solo con il previo consenso scritto del fornitore.

Se una o più disposizioni delle presenti condizioni di acquisto sono o diventano totalmente o parzialmente invalide, inefficaci o inapplicabili, ciò non pregiudica la validità, l'efficacia e l'applicabilità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione inefficace si applica

una disposizione che corrisponda il più possibile allo scopo economico originariamente previsto dalla disposizione sostituita.

Le modifiche e le integrazioni all'offerta o al contratto devono essere effettuate per iscritto per essere valide. Ciò vale anche per la modifica della presente clausola sulla forma scritta. Le parti riconoscono come forma scritta anche i documenti firmati elettronicamente (ad esempio con Adobe Sign, DocuSign, Skribble, MOXIS). Fatte salve le disposizioni di legge imperative, le presenti condizioni di acquisto possono essere modificate in qualsiasi momento.

24. Foro competente e diritto applicabile

Il presente contratto è retto esclusivamente dal diritto materiale svizzero, con espressa esclusione delle norme di diritto di collisione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna / CISG).

Il foro esclusivo per ogni controversia è quello della sede del Cliente.

Novembre 2025